



2. CARATTERISTICHE

- a) L'Associazione SUBUKIA (E.T.S.) è un'Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- b) per il perseguimento delle predette finalità, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Inoltre l'associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività di volontari non soci da regolarizzare in osservanza alle norme previste dall'art 17 del codice del terzo settore emanato con il D.lgs. 3 luglio, n. 117
- c) in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;

3. DURATA

La durata dell'Associazione SUBUKIA è a tempo indeterminato.

4. COMPITI E OBIETTIVI

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 lett. a), l'Associazione SUBUKIA, in via esplicativa e non esaustiva, svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

In particolare ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 3 agosto 2017, n°117, l'associazione potrà svolgere le attività di interesse generale di seguito riportate:

D. Lgs 117- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

D. Lgs 117- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

D. Lgs. 117 – lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

D. Lgs.117-lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

D. Lgs.117-lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

D. Lgs.117-lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per quanto riguarda le attività diverse previste dall'art. 6 dello stesso D.Lgs n. 117/2017 l'associazione si uniformerà a quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previsto dallo stesso articolo 6. Il tutto sarà riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. SOCI

a) I Soci dell'Associazione SUBUKIA si distinguono in

- Soci Effettivi: la qualifica di "Socio Effettivo" viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Detta quota, pena la decadenza dell'iscrizione, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale;

- Soci Benemeriti: la qualifica di "Socio Benemerito" viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Risultano dall'elenco generale dei Soci;

- Soci Onorari: la qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui l'Associazione SUBUKIA su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura. Possono essere "Soci Onorari":

- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

- persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione SUBUKIA

Il riconoscimento è perpetuo e sono esenti dal pagamento della quota annua e non hanno diritto di voto.

b) L'iscrizione all'Associazione SUBUKIA è aperta a tutti.

c) L'adesione all'Associazione SUBUKIA è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

d) Chi intende aderire all'Associazione SUBUKIA deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione. Dopo la delibera del Consiglio il richiedente sarà invitato a versare la quota associativa e sarà iscritto nel registro dei Soci.

La mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata, mentre l'assenza di comunicazione sottintende l'accettazione dell'istanza.

e) Chiunque aderisca all'Associazione SUBUKIA può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

f) La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea in caso di indegnità del Socio per incompatibilità con l'attività dell'Associazione o in caso di indegnità per attività pregiudizievole all'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo

giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'iscrizione si intende sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

g) L'appartenenza all'Associazione SUBUKIA ha carattere libero e volontario e, salvo quanto previsto all'art. 2 lett. c) del presente Statuto, le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

h) Non esistono Soci di diritto.

Per i volontari non soci si farà riferimento alle norme dell'art.17 del codice del terzo settore.

6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

a) Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui l'Assemblea viene convocata, ed i "Soci Onorari" per i quali vale quanto previsto al precedente art. 5 lett. a), hanno diritto di assistere alle Assemblee "Ordinarie" e "Straordinarie".

I soci hanno diritto di voto e ad essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno 3 (tre) mesi di anzianità di iscrizione nel libro soci ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

I Soci dell'Associazione SUBUKIA hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 15, 3° comma, del codice del terzo settore.

b) Tutti i Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi e garantire l'effettività della partecipazione all'Associazione
- versare la quota sociale nei termini previsti dal precedente art. 5 lett. a);

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione SUBUKIA :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) organo di controllo, se deliberato dall'Assemblea;

Il Tesoriere, Il Presidente Onorario e il Collegio dei Probiviri sono facoltativi su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

8. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a) l'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione SUBUKIA in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 lett. a);

b) l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna): è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo svolgimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

c) Sia in sede "ordinaria" che "straordinaria", l'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio Revisori dei Conti. Resta comunque inteso che in presenza delle alternative di cui sopra, il Presidente, anche se dissenziente o dimissionario, ha l'obbligo legale di convocare l'Assemblea, e



di fatto è personalmente responsabile nei confronti dei terzi qualora dalla sua "inazione" derivino dei danni;

d) in sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita -in prima convocazione- con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti;

e) in sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita -in prima convocazione- con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza;

f) sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E' vietato il cumulo delle deleghe nel numero massimo di tre fino a 500 soci dell'Associazione e a un numero massimo di 5 deleghe oltre 500 soci.

g) normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti; in caso di parità di voto, il voto del Presidente varrà il doppio.

h) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede "ordinaria":

- provvedere alla nomina o revoca dei componenti degli organi sociali e dell'organo di controllo, qualora si dovessero superare i limiti previsti dall'art. 14 dello Statuto.
- ratificare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle annuali quote associative;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione - stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

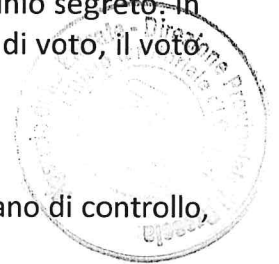
in sede "straordinaria":

- deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto

i) delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto;

l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei suoi confronti;

m) delibera sull'esclusione degli associati;



n) le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale.

o) per quanto riguarda il conflitto d'interessi ci si attiene alle norme del Codice Civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente e dei creditori sociali, in relazione alla norma del Codice Civile.

9. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) L'Associazione SUBUKIA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione: la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto Costitutivo e successivamente dell'Assemblea dei soci.

b) dura in carica 4 (quattro) anni e tutti i Membri sono rieleggibili;

c) gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel registro unico Nazionale del terzo settore. La rappresentanza legale dell'ente deve essere specificata.

d) gli amministratori non hanno diritto di voto assembleare in merito all'approvazione del rendiconto e dei bilanci preventivi e consultivo o nel caso di argomenti inerenti alla propria operatività ai sensi dell'art. 21 primo comma del Codice Civile.

e) in caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul Socio che vanta una maggior anzianità di iscrizione all'Associazione. In mancanza di questo, il Presidente provvederà ad indire un'Assemblea elettiva per nominare il consigliere mancante. Solo nel caso che la vacanza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione;

f) il Consiglio di Amministrazione:

- decide l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
- è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- predispone i Regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;
- gestisce il patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

- propone all'Assemblea l'entità delle quote associative annuali;

g) il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno il due terzi dei componenti il Consiglio stesso;

h) per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente;



- ## 10. IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

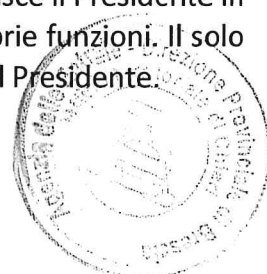
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato.

e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.

11. IL VICE PRESIDENTE

12. IL SEGRETARIO



Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, delle Sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché del registro degli aderenti all'Associazione.

13. IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone –dal punto di vista contabile- il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

I libri sociali obbligatori, tenuti a cura del tesoriere sono i seguenti:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e della deliberazione delle del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto.

14. L'ORGANO DI CONTROLLO

E' facoltativo e sarà nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo settore.

Tale organo di controllo comunque è obbligatorio quando vengono superati i seguenti limiti in due esercizi consecutivi:

- a)-totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- b)-ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
- c)- dipendenti occupanti in media durante l'esercizio: 5 unità.

-Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

15. IL PRESIDENTE ONORARIO

- a) il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore dell'Associazione;
- b) dal Consiglio di Amministrazione possono essergli affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.



16. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio costituito da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

b) L'Associazione SUBUKIA trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

- dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;
- dai contributi di privati, associazioni, società.
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora si dovessero effettuare attività di cui all'art.6 del citato D.Lgs n. 117/2017.

c) Fermo restando che l'adesione all'Associazione SUBUKIA non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

17. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

a) Gli esercizi dell'Associazione SUBUKIA chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 9 lett. e), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio consuntivo sarà redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa fino al valore di €220.000.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di esercizio di attività secondarie e strumentale documenterà tale tipo di attività nel consultivo.

18. AVANZI DI GESTIONE

a) All'Associazione è vietato distribuire, in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

19. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

a) Lo scioglimento o cessazione dell'Associazione SUBUKIA non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima o in seconda convocazione, secondo i quorum previsti dal precedente art. 8 lett. f).

b) L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui alla lettera seguente.

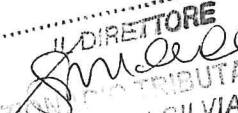
c) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

20. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Registrato a CHIARI
il 23.12.2019
al n. 2048 serie 3
esatti € 200,00

IL DIRETTORE

FUNZIONE TRIBUTARIA
MOMBELLI SILVIA



Per delega del Direttore Provinciale